

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “Modifiche al Codice Penale –  
Introduzione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti  
(*revenge porn*)**

Il presente progetto di legge si pone come obiettivo quello di proseguire nella battaglia contro la violenza sulle donne e di genere, ivi compresa quella domestica, introducendo nella legislazione nazionale una nuova figura delittuosa già prevista in Germania, Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA ed introdotto, con la Legge n. 69 del 2019, anche nella vicina Italia: il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (*revenge porn*).

In ottemperanza alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica aperta alla firma ad Istanbul in data 11 maggio 2011 e ratificata a San Marino il 18 gennaio 2016, ci si pone l'obiettivo di proseguire, dopo la Legge del 30 giugno 2008 n. 97 e la legge del 6 maggio 2016 n. 77, nella lotta contro la violenza delle donne e di genere inserendo appunto nel Codice Penale Sammarinese la nuova figura delittuosa sopra enunciata.

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [*revenge porn*] è la pratica, sempre più diffusa nella rete, che consiste nella pubblicazione – o nella minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione – di fotografie o video che mostrano persone coinvolte in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite, senza il consenso della persona interessata, spesso in risposta alla chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi, compagni/e o fidanzati/e.

Può trattarsi di foto scattate dalla stessa vittima e inviate all'ex partner e fatte girare non solo in rete, ma attraverso e-mail e cellulare.

Un fenomeno umiliante e lesivo dell'immagine e della dignità, che può condizionare la vita delle vittime anche nella ricerca di un impiego e nei rapporti sociali, ma non solo.

La maggior parte delle vittime è di genere femminile.

Molte delle vittime di questo crimine hanno riferito agli psicologi che l'impatto della diffusione su larga scala di immagini scattate privatamente può essere paragonato a quello di una vera e propria violenza sessuale.

Ricordiamo il triste caso di cronaca italiana che si è concluso con il suicidio della protagonista. La vicenda è quella di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video hard era diventato virale in rete, e dopo che inutilmente si era rivolta alla Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca.

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti [*revenge porn*] è riconosciuto come reato in Germania, Israele, Regno Unito, in trentaquattro Stati degli USA, e da qualche mese anche in Italia, invece, a San Marino non esiste alcuna legge specifica sul *revenge porn*.

L'unica possibilità riconosciuta alle vittime è fare riferimento alla normativa sui reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali, che non recepisce, però, la gravità e la peculiarità del fenomeno.

Occorre dunque una fattispecie specifica di reato che punisca questi comportamenti in maniera esemplare con l'intento di arginare e porre fine al fenomeno ed alle conseguenze devastanti causate alle vittime.

Il disegno di legge qui formulato punisce gli autori di questi comportamenti, annoverando tra gli stessi non solo chi pubblica immagini o video privati aventi questo contenuto, ma anche chi li diffonde, prevedendo delle ipotesi attenuanti in ragione del rapporto esistente tra autore e vittima e della qualità del soggetto.

È evidente che la vittima potrà chiedere la condanna dell'autore del reato e il risarcimento di tutti i danni subiti. Occorre inoltre responsabilizzare in modo tangibile i gestori delle piattaforme e delle applicazioni attraverso le quali si effettua il *revenge porn* al fine di ottenere la rimozione immediata delle immagini incriminate.

Un'attenzione particolare su questo disegno di legge andrebbe rivolta ai minori e agli studenti mediante un adeguato intervento educativo, nel convincimento che solo un uso consapevole di internet e dei social network possa metterli a riparo dalle insidie dei social media e possa costituire efficace prevenzione e contrasto della fattispecie criminosa che deve essere prevista e punita dal nostro ordinamento.

Il testo consta di 4 articoli.

Il primo articolo è finalizzato all'introduzione nel codice penale dell'articolo 177 quinquies « Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ».

Il primo comma stabilisce che fatta salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, commina la pena della prigionia di secondo grado cioè da sei mesi a due anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro a chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Il secondo comma prevede che la pena è diminuita di un grado e contestualmente anche la multa è ridotta da 2.000 a 8.000 euro a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le

immagini o i video da altri li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

Dalla lettura dei primi due commi è previsto che la condotta materiale del misfatto è descritta con metodo analitico, essendo tipiche le modalità di estrinsecazione del reato, restando quindi esclusa la mera detenzione del materiale ad uso personale.

Trattasi di reato comune, il cui soggetto attivo del reato non è necessariamente l'autore materiale delle riprese, essendo ricompresa nella fattispecie anche l'ipotesi di sottrazione e successiva divulgazione. Per "sottrazione" non può che intendersi quella compiuta con metodo violento o fraudolento, restando esclusa dal primo comma l'ipotesi in cui sia lo stesso soggetto passivo a cedere volontariamente il materiale all'agente, eventualità che rientrerebbe nell'alveo del secondo comma.

Ai fini della sussistenza del misfatto, il fatto deve essere commesso "senza il consenso delle persone rappresentate". I requisiti affinché possa ritenersi validamente prestato, il consenso dell'avente diritto deve essere libero, attuale, spontaneo e non coartato, non viziato da errore, violenza o dolo, **espreso** (non tacito o presunto), manifestato da persona capace di intendere e volere, e relativo ad un diritto disponibile.

E' prevista, nei primi due commi, una netta distinzione sul soggetto attivo del reato, con diminuzione di un grado dalla pena, tra l'autore materiale del delitto, cioè colui che realizza o sottrae immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, da chi, semplicemente fungendo quindi come un vettore di diffusione, avendoli ricevuti o comunque acquisito le immagini o i video da altri li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde.

Tuttavia, sul piano dell'elemento soggettivo, va detto, infine, che a differenza del primo comma, ove è previsto per la punibilità del reato il dolo generico (l'agente con la propria condotta, cosciente e volontaria, intende, anche indirettamente, cagionare l'evento, e non è richiesto il perseguimento, da parte sua, di finalità ulteriori), nel secondo comma l'elemento psicologico del reato, per la punibilità dello stesso, è il dolo specifico che prevede oltre il dolo generico il fine ultime di recare nocimento alle persone rappresentate.

La norma in disamina prevede poi, ai commi 3 e 4, due circostanze aggravanti.

Il terzo comma prevede, infatti, una aggravante ad effetto speciale, nell'ipotesi in cui il fatto venga commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi al momento della commissione del fatto è legato alla persona offesa da una relazione affettiva, o lo è stato nel passato, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Il misfatto in questo caso costa di una più ampia discrezionalità del Commissario della Legge nell'applicare la pena alla prigionia, la quale nei casi più gravi, ove i fatti siano gravemente lesivi della immagine e dignità della persona offesa, può essere comminata la prigionia fino a 6 anni. Viene inoltre anche elevata la multa da 5.000 a 12.000 euro.

Il quarto comma applica la stessa pena indicata nel comma precedente, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Come condizione di procedibilità dell'azione penale, l'articolo in commento prevede al quinto comma la querela irrevocabile della persona offesa entro il termine di sei mesi, mentre si procederà d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il sesto comma stabilisce che in caso di condanna per i misfatti previsti dai commi precedenti, è sempre ordinata la confisca del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. A tal fine il Commissario della Legge può disporre inoltre nell'istruttoria il sequestro del materiale contenente immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito.

Si specifica inoltre che per «immagini o video privati sessualmente espliciti» deve intendersi ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti coinvolti in inequivocabili attività sessuali.

L'articolo 2 (*procedibilità d'ufficio e remissione di querela*) inserisce nell'art. 178 comma 1 C.P., l'articolo 177 *quinques* nell'alveo dei misfatti ove è richiesta per la punibilità la querela dell'offeso.


L'articolo 3 (norme transitorie) dispone che, in relazione al misfatto previsto dall'articolo 2 della presente legge, vengano previste ed utilizzate tutte le disposizioni contenute nel terzo capo (titolo I, II, III e IV) della legge 20 giugno 2008 n. 97 e sue modifiche successive in materia di protezione, riservatezza, assistenza legale, tutele nel processo penale e civile delle vittime.

L'articolo 4 (entrata in vigore) stabilisce che la presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

Il presente progetto di legge non è in alcun modo blindato, bensì aperto al contributo e alla cooperazione di tutte le forze politiche, auspicando inoltre di poter trovare dalle forze politiche, rappresentate nel Consiglio Grande e Generale, la più ampia convergenza per

proseguire nella imprescindibile e necessaria battaglia contro la violenza sulle donne e di genere.

Si porgono i più deferenti ossequi.

Lorenzo Bugli (PDCS)   
Alice Tuna (PDCS) 